

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Viste le proposte di legge n. 373/2020, 375/2020 e 378/2020, nel testo unificato «Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare», approvato dalla IV Commissione in data 23 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.300 del 24 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.301 del 24 luglio 2020 ;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Viste le proposte di legge n. 373/2020, 375/2020 e 378/2020, nel testo unificato «Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare», approvato dalla IV Commissione in data 23 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.236 del 24 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.237 del 24 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

PDL n. 373/2020 - PDL n.375/2020 - PDL n. 378/2020

Testo unificato

“Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare”

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>In particolare, si evidenziano le Linee guida del National Institute for Clinical Excellence (NICE-CG9) del gennaio 2004, aggiornate al maggio 2017 (NICE-NG69), che forniscono raccomandazioni per identificare, valutare, monitorare e trattare i bambini (0-12 anni), i giovani adulti (13-17 anni) e gli adulti (più di 18 anni) con disturbi dell'alimentazione.</p> <p>Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i disturbi del comportamento alimentare rappresentano un problema di salute pubblica in costante crescita nei Paesi industrializzati. I primi sintomi dei DCA insorgono in età evolutiva e, secondo la letteratura scientifica, il tasso di incidenza tende ad aumentare, mentre l'età di insorgenza tende sempre più ad abbassarsi, coinvolgendo la pre-adolescenza.</p> <p>Inoltre, l'Unione Europea, nell'ottobre del 1994, ha finanziato un programma di ricerca collaborativo sull'efficienza e l'efficacia dei trattamenti psicoterapeutici dei disturbi del comportamento alimentare; tale programma, Azione B6 del progetto COST (Cooperazione nel Campo della Ricerca Scientifica e Tecnologica), denominato ECLOS-ED (European Collaborative Longitudinal Observational Study on Eating Disorders), comprende, attualmente, 19 Paesi Europei che partecipano con propri gruppi di ricerca coordinati dalla Germania, paese proponente (Centro di Ricerche sulla Psicoterapia, Università di Stoccarda, Dir. Prof. H. Kachele).</p>

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale rappresentato, in particolare, dal DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"; dal DL 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, che all'articolo 4, concernente la tutela della salute nelle scuole, prevede l'elaborazione di programmi di educazione alimentare da parte del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare.</p> <p>Nello specifico non esiste, comunque, una normativa nazionale per i disturbi del comportamento alimentare, ma solo alcuni documenti al riguardo, tra i quali, le Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione (Quaderni del Ministero della Salute n. 29 del settembre 2017), recepito dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 giugno 2017.</p> <p>L'intervento risulta, altresì, compatibile con i principi stabiliti dalla Costituzione che, all'articolo 32, sancisce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.</p> <p>Per quanto concerne la competenza legislativa regionale, l'intervento incide nella materia tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e alla materia livelli essenziali di assistenza, oggetto di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione medesima.</p> <p>Con riferimento all'invarianza finanziaria disposta all'articolo 9, va rilevato che la legittimità dell'intervento sotto tale specifico profilo sussiste proprio in quanto lo stesso deve essere attuato senza risorse aggiuntive.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale; l'articolo 5 stabilisce, infatti, che la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute, assumendo iniziative al riguardo.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>L'intervento non incide su leggi e regolamenti regionali vigenti.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di</p>	<p>L'intervento non comporta delegificazione e si pone in linea</p>

strumenti di semplificazione normativa	con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa. E' demandato alla Giunta regionale l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	All'esame del Consiglio – Assemblea legislativa regionale non vi sono attualmente altre proposte di legge al riguardo. L'intervento risulta dall'abbinamento di tre proposte di legge, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, nel testo unificato della Commissione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PDL n. 373/2020 “Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare”

PDL n. 375/2020 “Organizzazione e disciplina della presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DA)”

PDL n. 378/2020 “Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”

Testo unificato “Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione o del comportamento alimentare”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

L’articolo individua le finalità e l’oggetto della legge volta a disciplinare la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione o del comportamento alimentare (DCA).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Rete integrata regionale)

L’articolo definisce le componenti della rete regionale dei DCA, che operano in maniera sinergica con il costante monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Organizzazione della Rete)

L’articolo definisce l’organizzazione della rete, individuando strutture dedicate nell’ambito dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’ASUR e le Aziende ospedaliere, infatti, sono chiamate a dare attuazione alla disposizione medesima, nell’ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, a risorse invariate e, in particolare, mediante la soppressione di strutture non più necessarie o la riconversione di strutture esistenti, nel rispetto dei parametri fissati a livello nazionale.

Art. 4

(Livelli di assistenza)

L’articolo specifica i livelli di assistenza che devono essere assicurati ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’ASUR e le Aziende sanitarie devono dare attuazione a tale disposizione nei limiti del budget assegnato dalla Regione.

Art. 5
(Personale)

L'articolo individua la dotazione di personale che deve operare nella rete dei DCA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'attuazione della stessa, infatti, l'ASUR e le Aziende ospedaliere devono provvedere nell'ambito del budget assegnato dalla Regione.

Art. 6
(Formazione)

L'articolo disciplina la formazione specifica del personale che opera nella rete dei DCA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

All'attuazione della stessa, infatti, l'ASUR e le Aziende ospedaliere devono provvedere nell'ambito del budget assegnato dalla Regione.

Art. 7
(Centro di coordinamento regionale)

L'articolo prevede l'istituzione di un tavolo tecnico, denominato Centro di coordinamento regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione ai lavori del Centro è infatti a titolo gratuito; il Centro è comunque già esistente, in quanto istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 30 marzo 2015.

Art. 8
(Carta dei servizi)

L'articolo dispone in merito a specifici contenuti della carta dei servizi dell'ASUR e delle Aziende sanitarie, con riferimento ai DCA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria, secondo quanto precisato con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 10
(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone riguardo ai tempi per l'espletamento degli adempimenti previsti per l'attuazione della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.